

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere****III Sezione Civile**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere composto dai sigg.ri Magistrati:

Dr. Enrico Quaranta                      Presidente relatore ed est.

Dr.ssa Marta Sodano                      Giudice

Dr.ssa Simona Di Rauso                      Giudice

Sciogliendo la riserva assunta il 18.9.24 ed all'esito della camera di consiglio del 16.10.2024 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**letto** il ricorso depositato da:

- Ricorrente -

con cui la società chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44, CCII, riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all' art. 87 CCII, entro un termine di cui invocava la fissazione;

**preso atto:**

che con decreto del 21.12.2023 il Tribunale fissava il termine di quaranta giorni, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la



documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, al contempo nominando Commissario Giudiziale l'avv. Alessandro Vinciguerra-

**rilevato:**

che in data 6.2.2024 depositava “*Ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo con cessione dei beni e intervento di un terzo assuntore*” allegando il piano concordatario, la relazione ex art. 87, comma 3 ed art. 88 CCII della dott.ssa Ileana Natale (di seguito, il “*Professionista Indipendente*”), ed ulteriore documentazione di cui all’art. 39 CCII;

che con decreto del 13.2.2024 il Tribunale rigettava “*la richiesta di proroga delle misure protettive del patrimonio di cui all’art. 54 co. 2 CCIII, primo e secondo periodo*” formulata dalla ricorrente;

che in data 19.3.2024 il Commissario Giudiziale, avv. Alessandro Vinciguerra, depositava “*PARERE EX ART. 47, COMMA 1, CCII SUL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO*”;

che il Tribunale, letto l’art. 47 c. 4 CCII, fissava l’udienza del 10.7.2024 ore 12,00 per l’esame del piano, onerando le società di provvedere alle integrazioni e rendere i chiarimenti di cui in parte motiva nonché alle eventuali rettifiche al piano, entro gg. 2 (due) precedenti detta udienza;

che, pervenuta istanza di rinvio dell’udienza, il Tribunale differiva all’ 11.9.2024 l’udienza per l’esame della proposta e del piano di concordato, onerando le società ricorrente di provvedere alle integrazioni documentali nonché alle eventuali rettifiche ritenute del medesimo piano e delle attestazioni - giusti rilievi espressi con il decreto del 25.6.2024 - entro gg. 7 (sette) precedenti detta udienza;

che a seguito delle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale, e del provvedimento del Tribunale del 25/6/2024, l’istante, integrava e rimodulava la domanda iniziale;

che a fronte della rimodulazione dell’originario Piano/proposta, il Commissario depositava parere integrativo;

che all’udienza del 11.9.2024 il Tribunale concedeva un rinvio onde consentire alla proponente di controdedurre su detta relazione, depositata dal CG in data 10.9.24;

che depositate le osservazioni dell’istante e del commissario si teneva l’udienza del 18.9.2024, all’esito della discussione il Tribunale si riservava la decisione.



Tutto ciò posto quanto all'andamento del procedimento, di seguito si riportano l'oggetto del piano/proposta, le precisazioni finali afferenti, il parere del Commissario Giudiziale sul piano da ultimo predisposto e le sue conclusioni successive a tali precisazioni

## **§ IL PIANO**

### **1) Tipologia del piano**

In data 5 settembre 2024 ed in vista dell'udienza dell'11 settembre 2024 la ricorrente ha depositato i seguenti atti:

- Integrazione e rimodulazione della domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo con cessione dei beni e intervento di un terzo assuntore, sottoscritta dalla
- Piano-proposta della proponente, sottoscritto dal terzo assuntore

Da quanto così depositato è dato evincere che la \_\_\_\_\_ ha inteso proporre un concordato liquidatorio con intervento di terzo assuntore.

Si legge nella proposta che, con l'omologa, *“l'intervento del terzo assuntore,*

*garantirà con un accollo liberatorio la realizzazione dell'attivo concordatario ai valori del piano € 2.630.053,99 e l'apporto di nuova finanza esogena € 1.070.000,00 per la migliore soddisfazione dei creditori privilegiati degradati e chirografari altrimenti parzialmente o del tutto insoddisfatti”*

### **2) Il terzo assuntore e la relativa proposta:**

Il piano come integrato e rimodulato in special modo descrive il terzo \_\_\_\_\_ come società *“costituita il 15 giugno 2017 ed ha sede in \_\_\_\_\_ ; è iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. \_\_\_\_\_ , corrispondente al suo numero di codice fiscale e di partita iva; il numero \_\_\_\_\_ , il capitale sociale pari ad \_\_\_\_\_ è interamente versato ed è riconducibile dal maggio 2022 al socio unico ed amministratore unico,*

*ed ivi residente alla \_\_\_\_\_ La società si occupa in maniera esclusiva di attività immobiliari, quindi, di acquisto, vendita e locazione di patrimoni immobiliari”*

Tale società ha infine proposto l'accollo liberatorio della debitoria della proponente nei limiti del valore stimato di € 2.630.053,99 ed il versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi € 1.070.000,00, da pagarsi solo in caso di omologazione ed entro il termine ultimo di 60 giorni dall'omologazione.



A garanzia della proposta si assume essere stati versati € 740.000,00, pari al 20% del complessivo importo offerto.

### **3) Sulle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili:**

Sul tema delle azioni proponibili e le prospettive recuperatorie relative, il piano si occupa anzitutto di esaminare l'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e di quello di controllo.

Rileva, in proposito, che solo con l'approvazione del bilancio al 31-12-2019 si è determinato il completo azzeramento del capitale sociale, con conseguente patrimonio netto negativo.

Più segnatamente ivi si rappresenta che *“Come si evince dal bilancio depositato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la \_\_\_\_\_ il 6 maggio 2020, in occasione dell'approvazione, registrava una rilevantissima perdita che determinava l'azzeramento del capitale, ma, soprattutto, portava in negativo il patrimonio netto; pertanto, di lì a pochissimi giorni, la società, per la soluzione della crisi in cui evidentemente versava, depositava al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere domanda di concordato preventivo con riserva. Ne consegue che anche se l'assemblea dei soci non deliberò il ripianamento della perdita e neppure lo scioglimento della società, le decisioni assunte furono certamente volte alla tutela degli interessi di tutto il ceto creditorio; d'altra parte, l'intenzione della società di intraprendere un percorso per la salvaguardia della continuità aziendale (diretta o indiretta) non sarebbe stata compatibile con la liquidazione societari”*.

Si aggiunge che negli anni successivi la \_\_\_\_\_ ha inteso perseguire tutte le strade, giudiziali e stragiudiziali, per conseguire il risanamento, senza in alcun modo aggravare la situazione economica.

Il piano specifica che agli inizi del 2020 la società, allo scopo di scongiurare un ricorso di fallimento, ha concesso in favore della \_\_\_\_\_, sottoposta ad amministrazione giudiziaria, un'ipoteca volontaria su una porzione dell'immobile facente parte del patrimonio societario.

La proponente rileva, al riguardo, che a differenza delle altre iscrizioni di ipoteca, concesse a fronte del riconoscimento di un mutuo o di un fido o conseguente a decreto ingiuntivo, quella nei confronti della \_\_\_\_\_ del gennaio 2020, in considerazione dello stato di difficoltà in cui già versava la \_\_\_\_\_, potrebbe in via di principio configurare una violazione della par condicio creditorum; ciò precisando che, a distanza di pochi mesi dalla iscrizione dell'ipoteca volontaria, il deposito della domanda di concordato preventivo (maggio 2020) precludeva il consolidamento dell'ipoteca, poi avvenuto a seguito del decreto di inammissibilità del 17 febbraio 2021.



In ragione di quanto evidenziato, da un lato \_\_\_\_\_ ricorda come restino salve, anche nell'ambito della procedura concordataria oggetto del piano, le azioni revocatorie ordinarie ricomprese nel quinquennio antecedente, laddove siano sussistenti i presupposti e le condizioni ex art. 2901 c.c.

Quanto alla posizione dell'organo amministrativo, sostiene che una responsabilità dell'organo amministrativo al più potrebbe ravvisarsi nella posizione privilegiata che ha acquisito la \_\_\_\_\_ rispetto agli altri creditori.

Tuttavia evidenzia che al momento della concessione dell'ipoteca non era ancora chiara e quantificata la situazione di crisi in cui versava la \_\_\_\_\_.

Inoltre, che l'amministratore della società si è assunto anche personalmente il carico dell'accrescimento della posizione della \_\_\_\_\_, alla quale ha concesso una fideiussione personale, con conseguente iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà, che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.

Quanto alla potenziale responsabilità dell'organo di controllo, la ricorrente riporta stralcio della relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, che riportava le seguenti conclusioni: *“Il bilancio che è sottoposto all'approvazione dell'assemblea, come si è evidenziato nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con un risultato economico negativo di Euro 2.891.170. In considerazione della gravità della situazione di crisi aziendale che ha determinato ingenti perdite dell'esercizio in corso che, unite alle perdite degli esercizi precedenti, hanno determinato un deficit patrimoniale pari ad Euro 2.346.386, Il Sindaco invita l'Organo amministrativo ad intraprendere ogni azione, anche di carattere straordinario, finalizzata al ripristino ed il mantenimento dell'equilibrio economico produttivo ai fini della conservazione del presupposto della continuità aziendale ed invita gli amministratori a provvedere senza indugio alla convocazione di altra Assemblea finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 codice civile”*.

\_\_\_\_\_ quindi ritiene non sussistere alcun comportamento omissivo ascrivibile all'organo di controllo.

Conclude, comunque, nel senso della non configurabilità della responsabilità dell'amministratore, atteso che: a) *l'ipoteca è stata concessa prima che emergesse il grave stato di crisi; b) l'ipoteca è stata concessa solo su parte dei beni immobili dei quali era proprietaria la società (tra l'altro già gravati da precedente ipoteca per mutuo); c) il consolidamento dell'ipoteca non è dipeso dall'amministratore, atteso che, successivamente all'iscrizione ipotecaria è stata depositata domanda di ammissione alla procedura di concordato, poi dichiarata inammissibile dal Tribunale;*



d) la dott.ssa Aveta, amministratrice della società, ha garantito lo stesso creditore con il proprio patrimonio immobiliare tant'è che da ultimo esso è stato sottoposto ad esecuzione; e) con esistono altri beni dell'amministratrice convenientemente aggredibili. Non è configurabile la responsabilità dell'organo di controllo, atteso che: a) lo stesso non era a conoscenza e non poteva esserlo dell'ipoteca concessa al creditore ; b) non rientra nei compiti del revisore unico vigilare su atti di gestione diversi da quelli di natura contabile.

In merito ai contenziosi pendente il piano rappresenta:

(I) l'esistenza del giudizio R.G. n. 1008/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a D.I. n. 3420/2021, tra (locataria-opponente-debitrice) c/

(locatrice-opposta-creditrice). - Il Valore del giudizio è pari al credito portato dal decreto ingiuntivo, vantato da verso l' per pigioni ad essa dovute, ammontanti ad € 243.000,00, oltre interessi e spese legali. Il credito è contestato dall'opponente per asserita inidoneità di parte dell'immobile locato, dovuta ad infiltrazioni.

(II) l'esistenza del giudizio, R.G. n. 7096/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a D.I. n. 1753/2022, tra (debitrice-opponente) c/

(creditrice-opposta). - Il valore della controversia è pari al credito di € 172.141,01, oltre interessi e spese di cui al predetto D.I. La ed i soci e hanno opposto il D.I. adducendo a motivi la nullità della fideiussione omnibus (violazione del termine di cui all'art. 1957 Cod. Civ.) e la nullità del contratto di apertura del c/c n. 20720110 per mancata indicazione dell' I S C (in violazione della delibera CICR del 4/3/2003).

(III) l'esistenza del giudizio R.G. n. 3024/2023, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a precetto promossa dalla e da (debitrici) c/

, in nome e per conto della (creditrice-opposta), cessionaria della

e a sua volta creditrice in virtù del D.I. n. 1318/2021 di € 130.234,25, divenuto res judicata. - Il valore della controversia è pari alla somma di € 130.234,35, oltre spese, di cui al precetto di pagamento opposto ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. L'opposizione è stata proposta sul motivo principale, addotto dall', della preclusione, prevista a pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive in pendenza di procedimento concordatario, che all'epoca dell'opposizione era il precedente Concordato Liquidatorio Semplificato R.G. V.G. 2569/2022, poi rinunciato. Altro motivo attiene all'entità del credito, non avendo la tenuto conto dell'acconto di € 10.000,00 già versato alla - L'istanza di sospensione non è stata accolta, benché trattavasi di ipotesi espressamente prevista dalla legge. Ma in prosieguo di giudizio



sarà fatto valere, ai fini della sospensione, la pendenza dell'attuale Concordato Preventivo, R.G. n. 228-1/2023, e le relative misure protettive, che precluderanno l'inizio dell'azione esecutiva e comporteranno in concreto per l' la sospensione chiesta con l'opposizione, ma non concessa dal Giudice.

#### **4) Percentuali di soddisfazione e tempi di adempimento del passivo concordatario.**

Il Piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione.

Prevede, inoltre, il pagamento integrale dei debiti ipotecari, eccetto quello della , dei debiti nei confronti dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.1 (personale dipendente per retribuzioni e TFR); dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 (professionisti).

Il Piano prevede il pagamento in percentuale nella misura complessiva del 30,25% dei debiti privilegiati degli enti previdenziali ed assistenziali e nella misura complessiva del 27,69% dei debiti erariali, presentando per tale ragione la relazione ex art. 88 CCII. (Transazione fiscale).

Il pagamento del ceto creditorio privilegiato, così come sopra rappresentato, viene rimesso all'utilizzo delle risorse "endogene" generate dalla procedura nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione fino alla concorrenza del valore di liquidazione; i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c. saranno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione.

Il Piano prevede inoltre, con l'apporto di risorse "esogene" (nuova finanza esterna) da parte del terzo assuntore per € 1.070.000,00, dopo l'omologazione del piano, la chiusura della procedura entro 60 giorni attraverso il soddisfacimento in percentuale del debito nei confronti dei creditori chirografari distinti in cinque classi votanti.

Più precisamente:

##### **(i) Le classi votanti e le percentuali di soddisfazione**

Il Piano prevede l'utilizzo della finanza esogena per il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura di seguito indicati, distinti per classi e soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

Queste le classi previste:

Classe 1<sup>^</sup> - Debiti ipotecari degradati

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 23% dei debiti con privilegio speciale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.



#### Classe 2<sup>^</sup> - Debiti previdenziali degradati

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 22,50% dei debiti con privilegio generale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.

#### Classe 3<sup>^</sup> - Debiti tributari degradati

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 22,00% dei debiti con privilegio generale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.

#### Classe 4<sup>^</sup> - Debiti vs banche

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 21,50% dei debiti di natura chirografaria nei confronti delle banche.

#### Classe 5<sup>^</sup> - Fornitori chirografari per natura e professionisti chirografari

Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 21,00% dei debiti di natura chirografaria nei confronti dei fornitori, inclusi i professionisti.

### **(ii) Modalità e tempi di adempimento della proposta**

E' previsto l'impegno del terzo assuntore al versamento di tutte le somme previste dal presente piano – proposta entro 60 giorni dall'omologazione.

L'accollo liberatorio da parte del terzo assuntore, limitatamente ai valori indicati nel piano proposta, implicherà la liberazione della società ricorrente, solo dopo l'integrale pagamento degli obblighi da parte del Terzo assuntore attraverso il versamento in favore della procedura concorsuale del valore corrispondente all'attivo concordatario; solo a seguito del pagamento potrà realizzarsi il trasferimento in favore del Terzo assuntore.

### **5) I vantaggi rispetto la liquidazione giudiziale**

Rispetto alla proposta di concordato liquidatorio con terzo assuntore, assume la proponente che l'alternativa della liquidazione giudiziale sarebbe estremamente penalizzante per l'intero ceto creditorio.

Ciò in considerazione della certezza dei valori stimati, in quanto accollati dal terzo assuntore, dall'apporto del terzo assuntore, dalla certezza dei ristrettissimi tempi di esecuzione del concordato, dal riconoscimento di una percentuale a favore dei creditori chirografari superiore ai minimi consentiti dalla legge, dall'apporto di risorse esterne di gran lunga superiori al 10% previsto dall'art. 84, comma 4 del CCII.



Secondo la ricorrente, nello specifico ”.. *il valore delle immobilizzazioni materiali si disperderebbe ed in particolar modo quello degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto con le procedure competitive, alla stessa maniera di un concordato liquidatorio. Senza apporto di nuova finanza, i creditori chirografari rimarrebbero totalmente insoddisfatti, anzi con la liquidazione giudiziale i privilegiati ipotecari, gli enti previdenziali ed assistenziali e l'erario vedrebbero notevolmente ridotte le proprie soddisfazioni*”

### **§ IL PARERE DEL COMMISSARIO**

In vista dell'udienza fissata per l'11 settembre 2024 il Commissario Giudiziale ha reso il seguente parere.

#### **(iii) Sugli aspetti formali:**

In ordine ai profili formali, l'ausiliario ha dato atto del deposito documentale aggiuntivo, rispetto al corredo della domanda prenotativa e della formulazione del Piano/Proposta di:

- 1) nuova determina ex art. 120 bis CCII atteso il decesso del legale rappresentante in carica al momento del deposito della domanda prenotativa;
- 2) dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, in aggiunta alle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021, già trasmesse prima della redazione e deposito del parere ex art. 47 CCII;
- 3) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore al deposito della domanda;
- 4) elenco dei creditori (originariamente presente come parte integrante del Piano/proposta);
- 5) elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società debitrice. A tal proposito il CG rileva “..*non v'è indicazione di , quale titolare di diritto di godimento ex locatione, ma la circostanza può essere giustificata alla luce del fatto che anche detta locataria è stata posta in Liquidazione Giudiziale e che, per effetto dell'art. 185 comma 2 CCII, la Società ricorrente resta in attesa della comunicazione del Curatore avverso relativa all'ipotesi di recesso dal contratto*”;
- 6) giustificativi della trasmissione (3.9.24) ad AdE, AdeR, INPS ed INAIL del Piano/proposta rettificato e della relazione del Professionista indipendente, in uno all'istanza di transazione fiscale sui nuovi valori del Piano.

In virtù di tale deposito il CG ha concluso nel senso che “*il quadro documentale di cui all'art. 39 CCII sia, allo stato, completo, se si eccettua la persistente assenza delle certificazioni sui debiti*



*contributivi ed assicurativi (cioè, INPS ed INAIL) o, se si preferisce, la persistente presenza della sola certificazione di AdER. Il che potrebbe essere superato alla luce della considerazione che tutte le debitorie “pubbliche” (e, quindi, non solo quelle strettamente fiscali ma anche quelle contributive ed assicurative) sono attestate da AdeR e nella certificazione rilasciata da quest’ultima integralmente ricomprese. Altra questione – che valuterà il Collegio – è quella relativa alla tempestività dei depositi o, se si preferisce, l’ammissibilità del deposito, in tempi successivi, della documentazione che il Codice della Crisi prevede sia versata in atti unitamente alla domanda prenotativa e, in caso di domanda in bianco, unitamente alla formulazione del Piano/proposta”.*

**(iv) Sugli aspetti sostanziali:**

Il CG, quanto ai rilievi di cui al parere reso il 19.3.24 e condivisi dal Tribunale con il decreto del 25.6.24 e quelli sviluppati dal Collegio con il medesimo provvedimento, ha osservato:

**-Sull’attivo patrimoniale**, che la proponente ha escluso che il valore di realizzo del compendio immobiliare (€ 2.500.000,00) sia frutto di sottostima (tanto in riferimento alle entità numeriche espresse dall’Ing. Renato Nuzzo-Mauro per circa € 5.800.000,00 quanto in riferimento ai valori riportati in bilancio per circa € 3.180.000,00) giustificando il raggiunto valore alla luce di quattro circostanze:

- a. l’accentuarsi delle flessioni dei prezzi di mercato;
- b. l’inagibilità del primo e secondo piano della palazzina esposizione, uffici e servizi (il cui valore di mercato ammonterebbe ad € 1.165.000,00 circa)
- c. l’esistenza di copertura in amianto e giacenze di magazzino da smaltire sull’intero complesso, con costi stimabili in un range compreso tra i 200.000,00 ed il 500.000,00 euro;
- d. l’esistenza di ipoteche su tutto il complesso immobiliare.

Pertanto, l’ausiliario ha rilevato che i valori originariamente espressi in Piano sono stati corretti:

Valore contabile: € 3.700.000,00 (era 3.179.477,00);

Valore di realizzo: € 3.700.000,00 (era 5.000.000,00);

Percentuale di realizzo: 60% (era 50%); ù

Valore realizzabile: € 2.220.000,00 (era 2.500.000,00).

Nonostante ciò, secondo il CG, la questione ha continuato a porsi nei medesimi termini iniziali e le cifre espresse continuano ad avere un supporto giustificativo autoreferenziale.



Più precisamente, che i valori espressi siano frutto di una metodologia “inversa” ovvero che sia il Piano ad adeguarsi all’offerta economica dell’assuntore, anziché il contrario.

Per il CG, inoltre analoghe osservazioni valgono per i valori di riscotibilità attribuiti ai crediti, pur se modificati rispetto alle previsioni del piano originario quanto alla posta vantata nei riguardi di

(per € 315.000,00) con possibilità di recupero azzerate per intervenuta liquidazione giudiziale in cui la debitrice versa dal 30 maggio 2024.

In ogni caso, l’ausiliario ha evidenziato come la probabilità di realizzo dei crediti in questione risulti – nella attuale versione del Piano – rettificata da € 31.050,90 ad € 81.050,90 (su 141.154,48 da bilancio) con percentuale di recupero elevata dal 22% al 57,42%, seppur il risultato sia stato ottenuto con un mero spostamento contabile sui “crediti v/ clienti” dei 50.000,00 euro originariamente imputati in effettiva riscossione dalla \_\_\_\_\_ e rettificati a zero nell’ultima versione del Piano;

**-sul passivo patrimoniale:** 1) quanto ai debiti derivanti da rapporti di lavoro, che la proponente ha precisato esser stati definiti per dimissioni dei lavoratori, senza nessuna dimostrazione ulteriore, tal che la posta debitoria in questione (€ 355.951,39) può essere solo presuntivamente data per certa; 2) che la rettifica del Piano ha riguardato – su indicazioni del Collegio – anche la categoria dei prededucibili, dalla quale sono stati espunti e portati a privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - lo

per € 10.000,00; - lo \_\_\_\_\_, per € 25.000,00. La conseguenza è che i crediti prededucibili si sono ridotti, in previsione, da € 198.000,00 ad € 163.000,00 (con importo effettivamente pagabile ex lege al 75%); 3) ulteriore modifica ha riguardato anche i privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. tal che rispetto al Piano originario sono stati degradati a chirografo: - il credito del \_\_\_\_\_, per € 1.954,36 (su 7.576,00); - il credito del \_\_\_\_\_ (revisore dei conti) per € 13.500,00 (su 19.740,00); - lo \_\_\_\_\_ per € 32.554,99 (su 117.688,27).

Gli importi stralciati dal privilegio sono stati oggetto di inclusione tra i chirografi, ove è prevista una soddisfazione in percentuale al 21% (€ 10.081,96 su € 48.009,35).

Il CG ha tuttavia rimarcato che – nonostante l’espressa indicazione formulata dal Collegio: a)- permane l’indicazione a privilegio del credito di € 48.000,00 dell’Amministratore, così come permane la sua giustificazione come “credito professionale coperto da fattura emessa da Dottore Commercialista”; b)permane la autoreferenzialità della collocazione a privilegio di tutti i crediti in questione, non essendo stata prodotta alcuna giustificazione documentale idonea a sorreggere l’inclusione delle somme nel “biennio protetto”.

Il Commissario ha quindi concluso che le debitorie incluse dalla ricorrente tra quelle coperte da privilegio professionale non siano ancora sorrette da adeguati giustificativi.



**-sull'alternativa liquidatoria:** che a suo avviso è rimasta la criticità circa eventuali azioni di responsabilità contro gli organi gestori e di controllo. In particolare il CG ha evidenziato che rispetto alle osservazioni di cui al parere ex art. 47 CCII, non sono stati forniti dalla società elementi aggiuntivi idonei ad escludere le perseguibilità e l'utilità (in prospettiva, purtroppo, recuperatoria) dell'attività giudiziaria.

Relativamente alla posizione del terzo assuntore, il CG si è riportato all'apposito parere depositato – su disposizione del Presidente Delegato – in data 4.9.24, segnalando la necessità che il terzo rinnovi a favore della attuale procedura i titoli già emessi per € 740.000,00, mettendoli materialmente a disposizione mediante il deposito degli stessi in Cancelleria. In aggiunta, il CG ha sottolineato l'esigenza che la causale del deposito dei titoli sia esplicitata. In particolare, che per espressa volontà (anche unilaterale) dell'assuntore, all'atto dell'eventuale apertura della procedura concordataria le somme de quibus assumano veste e natura di penale ex art. 1382 c.c. . Per il resto ha rimarcato come la società debitrice abbia già confermato che le somme rese disponibili dal terzo entreranno nella disponibilità della Procedura, la quale ultima provvederà in proprio alla effettuazione dei riparti (senza, cioè, che sia l'assuntore ad incaricarsi della estinzione dei debiti (ancorchè questi ultimi siano divenuti parte del suo patrimonio passivo). Di conseguenza, come debba essere previsto/imposto il trasferimento all'assuntore della titolarità degli assets solamente all'esito dell'integrale versamento dell'importo di € 3.700.000,00 cui il terzo si è obbligato verso la Società debitrice (e, di riflesso, verso la Procedura).

## **§ II PARERE FINALE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

In vista dell'udienza ex art. 47 CCII fissata, in prosieguo al 18.9.24, il Commissario ha osservato:

1) che è stato depositato atto notarile del 12.9.24 per Notar Decimo in Santa Maria C.V. avente ad oggetto la rettifica/specificazione del contenuto di precedente determina dell'Amministratore p.t., assunta in data 2.9.24. In particolare, che l'organo amministrativo ha confermato la prosecuzione della procedura di concordato preventivo, pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, G.D. Pres.te Dr. Enrico Quaranta, iscritta al numero 228-2/2023, confermando la nomina ... ecc.”; che ivi la ricorrente ha formulato la seconda determina non come atto autonomo ma come specificazione/integrazione/rettifica della precedente determina del 2.9.24, tal che la determina prevista dall'art. 120 bis CCII parrebbe aver assunto – nel caso concreto – la forma di un atto complesso (o a formazione progressiva).

2) circa l'assenza ancor attuale delle certificazioni di debito AdE/INPS/INAIL (punto 6 del parere integrativo del Commissario del 10./11.9.24), che andava ribadito che le debitorie in questione parrebbero incluse nella certificazione AdER presente in atti, non sembrando comunque imputabile



alla ricorrente l'inerzia dei tre soggetti pubblici sopra indicati nel rilascio della documentazione di cui si discute;

3) circa l'art. 91 CCII (punto 7d del parere integrativo datato 10/11.9.24), che la questione è di stretta interpretazione e non può che essere devoluta al Collegio, segnalando tuttavia che l'affermazione secondo cui l'intervento del terzo "non è finalizzato all'acquisto" degli assets, implica una lettura meramente formalistica dell'intesa tra ricorrente ed assuntore. Al contrario, ad avviso, del CG, "è fuor di discussione che gli esborsi di \_\_\_\_\_ costituiscono il prezzo per il trasferimento (quantomeno) di "specifici beni" all'assuntrice: circostanza non contestata. Ciò, a meno di non voler considerare una ipotesi ulteriore: quella, cioè, in cui la sorte dei beni stimati nel Piano/proposta sia ancora incerta tra debitrice e terzo, con la conseguenza della nessuna influenza sulla Procedura, la quale ultima si limiterà ad incamerare la liquidità proveniente dall'assuntrice, disinteressandosi totalmente dei rapporti contrattuali tra debitrice e terza".

4) che, mancando ulteriori elementi idonei a suffragare sin da ora le poste creditorie esposte dalla debitrice, la questione doveva spostarsi in caso di apertura del concordato, in momento successivo alla circolarizzazione dei crediti, prodromica alla Relazione ex art. 105 CCII;

5) relativamente al punto 10) delle precedenti osservazioni, che il trattamento deteriore riservato ad \_\_\_\_\_ rispetto agli altri due creditori ipotecari appariva in linea sia con la ridotta estensione oggettiva dell'ipoteca (sul solo sub 6) sia con il grado deteriore della garanzia. Quindi, non lesivo dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

6) in ordine al punto 12.) delle precedenti osservazioni, la perdurante mancanza di elementi documentali circa i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

7) quanto alla prospettazione della ricorrente circa l'incapacità del patrimonio della fu \_\_\_\_\_ a soddisfare eventuali azioni risarcitorie:

a) che, dalle ricerche effettuate in autonomia, la possidenza immobiliare risultante in Conservatoria dei RR.II. al nominativo della predetta risulta così composta:

#### IMMOBILI IN CELLOLE

- I. abitazione di tipo civile di 101 mq, in NCEU al foglio \_\_\_\_\_ ;
- II. rimessa di mq 12 al foglio \_\_\_\_\_
- III. III. rimessa di mq 20, in NCEU al foglio \_\_\_\_\_ .

#### IMMOBILI IN SANTA MARIA C.V.

- IV. abitazione di tipo civile di mq 211, in NCEU al foglio \_\_\_\_\_



- V. deposito di mq 8, in NCEU al foglio
- VI. . rimessa di mq 30, in NCEU al foglio
- VII. abitazione di tipo civile di mq 121, in NCEU al foglio

**IMMOBILI IN SESSA AURUNCA**

- VIII. terreno di are 78.70, in NCT al foglio .

b) che gli immobili di cui ai nn. I, II, III e IV risultano collocati nell'asse ereditario per la piena proprietà (ora 1/3 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). L'immobile di cui al n. VIII è in asse ereditario per comproprietà pari ad 1/12 (ora 1/36 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). Gli immobili di cui ai nn. V e VI risultano nella massa attiva ereditaria per comproprietà pari ad 1/6 (ora 1/18 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). Infine, l'immobile di cui al n. VII era nella titolarità della de cuius per comproprietà pari ad 1/11 (ora 1/33 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità).

c) che gli eredi hanno trascritto sui beni immobili ereditari la propria accettazione con beneficio d'inventario in data 8.7.2024 (numero di Registro Particolare 21973);

d) che in relazione agli immobili detti risultano: • iscrizione d'ipoteca giudiziale nel 2022 sui cespiti nn. I, III, V e VI, ad istanza di \_\_\_\_\_ ; • trascrizione di pignoramento immobiliare del 2022 sull'immobile n. IV, sempre ad istanza di \_\_\_\_\_ ;

e) che non risultano gravami sui cespiti nn. II, VII e VIII;

f) di non avere poteri di indagine relativamente alla possidenza mobiliare, ivi inclusi i rapporti finanziari;

10) effettivamente, il creditore ipotecario degradato \_\_\_\_\_ è stato già inserito in classe autonoma.

Tutto ciò esposto, il Tribunale

**OSSERVA**

In via preliminare, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 47 CCII in sede di apertura del concordato preventivo il Tribunale deve compiere anzitutto la verifica sull'ammissibilità della proposta, che impone di esaminare se ricorrano i presupposti di ordine processuale, quelli di accesso allo strumento di regolazione della crisi, se risultino rispettati i requisiti formali della domanda, se via sia la documentazione richiesta ed essa sia conforme alle prescrizioni ex lege e, infine, se sussista il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti inderogabili emessi dall'AG nonché di contenuto della proposta.



In proposito il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che conclude nel senso che in linea generale detto vaglio abbia come perimetro la verifica della *“regolarità formale e procedimentale, della corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio, ma anche il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell'absolute priority rule per il valore di liquidazione e della relative priority rule per l'eccedenza, la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria, il rispetto dei contenuti del piano di cui all'art. 87 CCII, l'adeguatezza motivazionale dell'attestazione e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva”* ( Trib. Roma 20.12.23).

A ciò va aggiunto, quanto al concordato di tipo liquidatorio, che necessita accertare che sia rispettata anche la previsione dettata dall'art. 84, co. 4, CCII, secondo cui *“la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”*.

In altri termini, l'esame riferito deve comprendere non solo la verifica sulla regolarità della documentazione depositata, ma anche quella della legittimità sostanziale della proposta, quale rispetto delle norme inderogabili, rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, corretta formazione delle classi, parità di trattamento tra i creditori della stessa classe.

Militano in favore di questo approdo numerosi argomenti, testuali e sistematici.

Innanzitutto, la necessità del vaglio di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), CCII ogni qualvolta siano state proposte più domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza (come nella presente fattispecie, in cui la istanza di liquidazione giudiziale è stata successivamente oggetto di rinuncia).

L'obbligo di valutare prioritariamente le domande regolatrici della crisi diverse dalla liquidazione si impone previo accertamento -quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore – che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati»; concetto che evoca la nozione di fattibilità economica declinata dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

In secondo luogo, la necessità di descrizione analitica e approfondita di tutti gli aspetti elencati dall'art. 87 CCI, compreso il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato in ipotesi



di liquidazione giudiziale, che si comprende solo nell'ottica di un vaglio approfondito sulla ammissibilità già ai fini dell'ammissione.

Va ulteriormente evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345) formatasi nel vigore della legge fallimentare, il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti *prima facie* che la proposta sia manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falciato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.

Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale - riferito alla prima - appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

Le conclusioni paiono da ultimo confermate, laddove la Corte precisa il che controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, *“può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta. Al giudice, infatti, non può essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già prima facie irrealizzabile”* (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

In ragione di quanto evidenziato, è pacifico che il Tribunale debba, quindi, rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti alla fattibilità economica (*rectius*, convenienza) – nei limiti eccedenti la implausibilità della realizzazione - della proposta di regolazione della crisi.

La valutazione dei creditori deve, peraltro, basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell'impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, che sono state effettuate dall'attestatore nella fase di ammissione del



concordato e che dovranno essere compiutamente verificate e confermate dal commissario giudiziale nella fase successiva all'ammissione e prima della votazione.

Ciò premesso, dall'analisi delle norme del CCII si può affermare che tali principi non siano invero mutati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato - e nello specifico di concordato in continuità- nonché della fattibilità giuridica ed economica sia comunque doverosa in capo al giudice già in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura.

Sebbene, infatti, la lettera dell'art. 47, co. 1 CCII preveda un controllo apparentemente diversificato in ragione della natura di concordato- atteso che nel concordato liquidatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati mentre, nel concordato con continuità aziendale, il controllo giudiziale è parametrato alla ritualità della proposta e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali - la giurisprudenza di merito ha evidenziato, come innanzi chiarito e condiviso, che l'accertamento sulla proposta debba avere una declinazione estensiva come innanzi.

Depongono a favore della necessità già in fase di apertura di un vaglio sommario di ammissibilità e fattibilità anche considerazioni di ordine sistematico in ordine alla inefficienza, in termini di economia processuale, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, rimettendo ogni questione alla successiva fase di omologazione dello strumento proposto, allorquando ormai sia stato nominato un Commissario che abbia svolto i suoi approfondimenti, siano stati coinvolti i creditori, siano state magari avanzate e trattate delle opposizioni, sia passato un non indifferente lasso di tempo foriero di maturazione di costi prededucibili, etc.

Così descritto il perimetro del controllo giudiziale ed applicando i principi esposti nella fattispecie che ci occupa, deve essere osservato quanto segue.

Sulla regolarità formale, l'art. 120 bis CCII invero stabilisce che l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi è deciso, in via esclusiva, dall'organo gestorio.

Spetta a tale organo, sempre con il profilo dell'esclusività, anche decidere il contenuto della proposta e le condizioni del piano di ristrutturazione.

Onde consentire uno spazio di tutela ai soci e agli amministratori dissenzienti, la stessa norma stabilisce che la decisione debba essere raccolta in un verbale notarile ed essere iscritta al registro delle imprese.

Il riferimento che precede, alla apparente scelta del legislatore di disporre dette formalità in funzione del sindacato sulla decisione dell'organo amministrativo, nasce da una serie di considerazioni.



La prima, che una decisione degli amministratori può essere impugnata ove adottata in violazione di legge o di statuto, ex art. 2388 c.c.

Legittimati a tale impugnativa risultano, appunto, i soci che assumono la lesività della decisione rispetto ai loro diritti; nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, risultano altresì legittimati all'impugnativa gli amministratori dissenzienti.

Ebbene, mette conto evidenziare come tale impugnativa possa essere accompagnata da un'istanza di sospensione della sua esecuzione, ex art. 2378 c.c.

D'altra parte, giacché l'art. 2388 prevede che l'impugnativa possa essere proposta entro novanta giorni dalla delibera indipendentemente dalla data della relativa iscrizione camerale, appare evidente la scelta del legislatore di prevedere che la domanda, che segue la decisione dell'organo amministrativo di accedere allo strumento regolatorio della crisi, ai sensi dell'art. 40. Co. 3, CCII debba essere comunicata dal cancelliere dell'AG adita al registro delle imprese non oltre il giorno successivo al deposito.

La ricostruzione dell'opzione normativa nei termini indicati ad avviso del Tribunale trova suo ulteriore fondamento nella circostanza della compressione dei diritti dei soci dall'iscrizione camerale della decisione sino all'omologa.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 120 bis co. 4, nell'arco temporale appena riferito la revoca degli amministratori è subordinata alla ricorrenza di una giusta causa – che non può mai essere costituita da una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi sussistendo le condizioni di legge – nonché all'approvazione del tribunale delle imprese.

Si comprende bene, allora - al di là dei problemi di compatibilità di tale disciplina con quella societaria di cui all'art. 2393, co. 5, cc, che prevede la revoca automatica degli amministratori ove sia assunta delibera di proposizione dell'azione sociale di responsabilità assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/5 del capitale sociale, nonché con quella di cui all'art. 2476 cc, che prevede la possibilità di richiedere la revoca cautelare dell'organo amministrativo in funzione dell'azione di merito di revoca e/o di responsabilità ai danni del predetto - come altro spazio di tutela per i soci si rinvenga nella possibilità d'impugnare direttamente la decisione di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi, del caso chiedendo sospendersi la relativa efficacia/esecuzione.

Neppure può tacersi che, in linea di principio, l'iscrizione della decisione può consentire ai creditori di proporre rimedi cautelari atipici per bloccarne gli effetti, del caso in via strumentale rispetto ad un'azione di responsabilità che vada a sindacare la ragionevolezza della scelta di accedere ad uno



strumento di regolazione della crisi ovvero ad uno piuttosto che ad un altro di quelli messi a disposizione dal legislatore.

L'astratta possibilità appena esaminata di una sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia della decisione dell'organo amministrativo ex art. 120 bis, a maggior ragione può spiegare rilevanza ove si versi nel perimetro delle domande con riserva ex art. 44 CCII.

Ad ogni modo, dalla lettura del primo comma dell'art. 120 bis si trae l'esistenza di due momenti e di due atti distinti: 1) la decisione dell'accesso ad uno strumento regolatorio della crisi; 2) la presentazione della domanda vera e propria.

La decisione, proprio per consentire le adeguate forme di tutela dei soci, degli altri amministratori e dei terzi, dovrebbe indicare le ragioni concrete che l'hanno indotta nonché il tipo di strumento prescelto.

Detto questo, nella vicenda in esame l'accesso alla procedura è avvenuto in prima battuta con decisione dell'amministratore p.t. raccolta da notaio che preludeva ad una domanda con riserva.

A seguito del decesso di quell'amministratore, il subentrante il 2 settembre 2024 ha adottato la seguente determina: *Innanzi a me Dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, è comparso il signor: \*\* , nato ad , con domicilio anche fiscale, in*

*codice fiscale: . Detto comparante della cui identità personale, qualità e poteri, io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata: " " con sede in , capitale sociale Euro (quarantaseimilaottocento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta, numero di iscrizione e codice fiscale:*

*Repertorio Economico Amministrativo numero , invita me notaio a redigere il verbale delle determinazioni dell'Organo Amministrativo della suddetta società relativamente all'argomento di cui al seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Ricorso per deposito di concordato preventivo ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno l'Organo Amministrativo espone i motivi che rendono opportuno presentare proposta di concordato preventivo, ricordando a tal fine la particolare situazione attraversata dalla società a seguito della crisi economica che ha colpito il settore. La situazione patrimoniale della società consente però di assicurare ai creditori il soddisfacimento di una congrua percentuale dei loro crediti, per cui sussistono le condizioni per farsi luogo alla procedura di concordato preventivo. L'Organo Amministrativo fa riferimento alla necessità di deposito di un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019. Conseguentemente, l'Organo Amministrativo, DETERMINA 1) di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019;*



2) di delegare se stesso in persona: ANTONIO DECIMO NOTAIO Via Caduti di Nassirya "Victoria Park" 81055 S. Maria C.V. Tel. Fax. e-mail: Registrato a Caserta il 3 settembre 2024 al n. a) a depositare il ricorso detto; b) a rappresentare la società in tutti gli incombeni previsti dalla legge ai fini del perfezionamento della richiesta procedura. Si dichiara sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti quarantacinque. Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su fogli uno per tre facciate, compresa la presente, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantasei. Firmato:

. Antonio Decimo notaio. Vi è sigillo. Certifico io sottoscritto dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, che la presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di n° un mezzo foglio, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito”.

E' apparso evidente che una decisione del genere non tenesse conto della circostanza che il procedimento era andato avanti, con il deposito del piano e della proposta nella relativa stesura definitiva in data 28 agosto 2024.

Sicchè il Tribunale ha rilevato officiosamente il vizio di quell'atto, ovvero che esso appariva difforme al contenuto della domanda piena cui accedeva.

A seguito del rilievo è stata prodotto atto notarile intitolato di precisazione ed integrazione della determina citata, in cui l'amministratore p.t. della ricorrente ha proceduto alla ricostruzione delle vicende della procedura ed a far propria la decisione di proporre la domanda concordataria qui in esame.

Va detto che non risulta alcuna impugnativa di tale decisione, che integra rettifica di quella del 2 settembre 2024 e si pone, quindi, in connessione e continuità rispetto alla domanda formulata dalla proponente in via definitiva.

Può quindi ritenersi integrato il presupposto formale di cui all'art. 120 bis CCII, laddove tale domanda risulta sottoscritta dallo stesso legale rappresentante della .

Dal punto di vista dell'ammissibilità, la proposta e il piano rispettano i requisiti di cui agli artt. 39, 40, 84, 87 e 88, comma 2 e 3, CCII, essendo corredati della documentazione e delle attestazioni previste.

Più segnatamente la ricorrente ha sede legale in Caserta e non vi sono elementi che possano condurre a superare la presunzione della coincidenza ex art. 27, comma 3, CCII tra la sede legale ed il centro degli interessi principali, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lett. m, CCII).



Da ciò consegue, che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'artt. 27, comma 2, CCII.

Per quanto concerne il requisito soggettivo si evidenzia che la ricorrente è imprenditore commerciale ed è soggetto a liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori a suo tempo depositati, non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.

L'impresa in oggetto si trova nell'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII, da cui deriva la sussistenza anche del requisito oggettivo, come da dettaglio emergente nel contenuto del piano e di cui più avanti.

Il compendio documentale previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII risulta versato agli atti.

A tal riguardo, con il parere depositato per l'udienza dell'11 settembre 2024 il CG ha rilevato che a corredo del piano/proposta del 28 agosto 2024 la ricorrente ha prodotto: ” 1) nuova determina ex art. 120 bis CCII atteso il decesso del legale rappresentante in carica al momento del deposito della domanda prenotativa ( di cui a quanto precede, n.d.e.); 2) dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, in aggiunta alle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021, già trasmesse prima della redazione e deposito del parere ex art. 47 CCII; 3) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore al deposito della domanda; 4) elenco dei creditori (originariamente presente come parte integrante del Piano/proposta); 5) elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società debitrice. 6) giustificativi della trasmissione (3.9.24) ad AdE, AdeR, INPS ed INAIL del Piano/proposta rettificato e della relazione del Professionista indipendente, in uno all'istanza di transazione fiscale sui nuovi valori del Piano ”.

L'ausiliario ha quindi concluso sul punto che “il quadro documentale di cui all'art. 39 CCII sia, allo stato, completo, se si eccettua la persistente assenza delle certificazioni sui debiti contributivi ed assicurativi (cioè, INPS ed INAIL) o, se si preferisce, la persistente presenza della sola certificazione di AdER. Il che potrebbe essere superato alla luce della considerazione che tutte le debitorie “pubbliche” (e, quindi, non solo quelle strettamente fiscali ma anche quelle contributive ed assicurative) sono attestate da AdeR e nella certificazione rilasciata da quest'ultima integralmente ricomprese. Altra questione – che valuterà il Collegio – è quella relativa alla tempestività dei depositi o, se si preferisce, l'ammissibilità del deposito, in tempi successivi, della documentazione che il Codice della Crisi prevede sia versata in atti unitamente alla domanda prenotativa e, in caso di domanda in bianco, unitamente alla formulazione del Piano/proposta ”.



Ad avviso del collegio, in ragione dell'evidenza che l'art. 39, co. 1, CCII dettaglia il compendio documentale che deve corredare la domanda concordataria piena - invero diretto ad offrire una piena informazione sullo stato economico, patrimoniale e finanziario dell'imprenditore, sulle attività, sulle passività e sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti, a beneficio dei creditori e dei terzi, oltre che del Tribunale – in un'ottica che consideri la descritta *ratio* della disposizione, può dirsi che sia tempestiva una produzione completa di tali documenti che pervenga, come in specie, al più tardi al momento del deposito del piano/proposta modificato ed integrato ex art. 47, co. 4, CCII.

D'altra parte, la proposta ed il piano, e pure le integrazioni richiesta dal collegio, risultano oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott.ssa Ileana Natale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 87 CCII che impone, in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, di depositare una nuova relazione sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità e sull'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale.

La proposta ed il piano si sviluppano secondo lo schema indicato a pagina 44 e ss. del piano come modificato che qui si compendia, rinviando alla lettura del piano per gli aspetti specifici (cfr. deposito del 5 settembre 2024).

Ivi ha anzitutto indicato le cause della crisi come aventi origine nella notevole contrazione dei ricavi dovuta alla generale crisi del settore edilizio-immobiliare.

Ciò ha comportato anche una riduzione del credito sia da parte delle aziende siderurgiche produttrici (il c.d. affidamento-cliente), sia del settore bancario, che, preso atto della crisi di settore, ha ridotto gli affidamenti diretti e quelli aventi ad oggetto lo sconto fatture e/o cambiali.

A tale situazione congiunturale, assume la proponente, si sono sommate alcune scelte strategiche rivelatesi inadeguate. Le performance antieconomiche registrate hanno avuto un impatto negativo sulla redditività aziendale, dunque, sui flussi di cassa.

Sono poi intervenute perdite su crediti di importi rilevanti che hanno comportato ulteriori squilibri finanziari.

La società, dunque, non è riuscita a fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli Istituti di credito, nonché dei fornitori, arretrandosi anche nel pagamento dei debiti tributari e previdenziali, raggiungendo un livello di indebitamento di rilevante ammontare rispetto alle dimensioni aziendali.

Nel dettaglio la società ha dedotto testualmente sul punto che *“Le cause della crisi aziendale La ha risentito negli ultimi anni sia della crisi del settore edilizio/immobiliare e*



sia del settore siderurgico, i quali rappresentavano per essa i settori di riferimento. La fase discendente del settore edilizio, mercato di riferimento per la commercializzazione dei prodotti della , ha avuto inizio nel 2007, quando, per la prima volta, i prezzi degli immobili hanno segnalato una contrazione, a causa della crisi del mercato immobiliare innescato dai mutui sub-prime che rese gli istituti di credito molto prudenti nella concessione dei finanziamenti ed il contestuale rialzo dei tassi di interesse. Tutto ciò ebbe riflessi negativi sul mercato immobiliare, che segnalò una contrazione della disponibilità di spesa e, di conseguenza, la prima riduzione dei volumi (-4,6%) e dei prezzi immobiliari (-1,0%). Stante la stretta creditizia, il settore edilizio entrò anch'esso in crisi, in quanto categorie di potenziali acquirenti non riuscirono più ad accedere al credito; di conseguenza, l'offerta di immobili sul mercato aumentò e quindi sia le nuove costruzioni e sia i prezzi e le transazioni diminuirono. Esso, dopo la crisi del 2007, ha dovuto registrare una stagione di ridimensionamento. In Europa, in particolare, le difficoltà sono state inasprite dalla «guerra dei dazi» innescata dalle politiche protezionistiche del Governo Trump. Molti flussi commerciali provenienti da Paesi extraeuropei, indirizzati verso gli Usa, sono stati dirottati all'interno dei confini europei. L'Italia è storicamente un importante produttore di acciaio. La crisi innescatasi nel 2008 ha inciso anche sul settore siderurgico, il quale ha risentito sia della contrazione del mercato immobiliare e sia dei consumi in genere. Infatti, la domanda di acciaio è strettamente correlata alla crescita economica, essendo l'acciaio una materia prima necessaria a molti e diversi ambiti produttivi, come l'automotive, l'elettrodomestico, le costruzioni, i mezzi agricoli e movimento terra, la cantieristica navale, il packaging. L'anno 2012 rappresentò l'annus horribilis per il mercato edilizio/ immobiliare italiano: si registrò la contrazione dei prezzi più importante (-10,2% in un solo anno) ed i volumi di compravendita precipitarono (-25,8% rispetto al 2011) a causa di mancanza di fiducia, di una congiuntura economica ancora fortemente negativa e un aumento del costo dei mutui, che rese più difficoltoso l'accesso al credito. Nei primi nove mesi dell'anno 2021, la produzione nazionale italiana è stata del 3,9 % in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Fonte Sole 24 ore), in quanto essa ha subito l'impatto della crisi delle filiere di produzione italiane. Lo shock da coronavirus in Europa ha inciso profondamente sul settore, nonostante il graduale ritiro delle misure anti-contagio. Ancora oggi, i consumi interni e i prezzi di vendita non riescono a risollevarsi, i costi di produzione stanno salendo, e la produzione di acciaio europea è crollata. La ha risentito della crisi dei settori siderurgico e edilizio/immobiliare degli anni scorsi, aggravata da una serie di circostanze contingenti, che hanno impattato in modo significativo sugli equilibri aziendali. La tendenza negativa dei suddetti settori ha comportato un continuo calo della redditività, causato da una notevole contrazione delle vendite, con conseguenze in termini finanziari, cui non ha fatto immediatamente seguito la ristrutturazione dei costi aziendali.



*Innanzitutto, vi è stata una forte contrazione dei ricavi a seguito della persistente crisi del settore edilizio, che ha pesantemente risentito della forte contrazione del mercato immobiliare. A fronte della considerevole contrazione dei ricavi e del fatturato, i costi ordinari di gestione della*

*sono rimasti immutati, con conseguente sbilancio del rapporto ricavi/costi. È opportuno evidenziare che la crisi del settore edilizio ha causato non solo un calo dei ricavi e del fatturato della società, ma anche una riduzione del credito sia da parte delle aziende siderurgiche produttrici (il c.d. affidamento-cliente) e sia del settore bancario, che, preso atto della crisi di settore, ha ridotto gli affidamenti diretti e quelli aventi ad oggetto lo sconto fatture e/o cambiali. Le imprese siderurgiche nazionali avevano concesso, nel passato, alla \_\_\_\_\_, un “affidamento”, ossia un credito-cliente, per importi considerevoli, la qual cosa consentiva di procedere agli ordinativi senza anticipazione di danaro e senza un particolare impegno di natura finanziaria. In virtù di tale “affidamento-cliente” la \_\_\_\_\_ si approvvigionava immediatamente del materiale siderurgico destinato alla vendita e procedeva al suo pagamento entro 90/120 gg lavorativi, ossia, dopo aver incassato il ricavato della vendita dai clienti finali. Con l’aggravarsi della crisi dei settori siderurgico ed edilizio, il credito concesso dai produttori si è interrotto; di conseguenza, la società istante, a partire dal 2012/2013, ha visto sempre più ridursi il proprio credito-cliente da parte delle aziende siderurgiche ed ha dovuto far fronte alle richieste di pagamento della merce contestualmente all’ordine della stessa, senza possibilità di alcuna dilazione del relativo pagamento. Tale modifica della politica commerciale delle grandi aziende siderurgiche ha inciso pesantemente sulla vita economica della società istante, la quale, da un lato, si privava della liquidità, e, dall’altro lato, era costretta a concedere dilazioni di pagamento ai propri clienti, subendo l’alea degli insoluti ed il costo delle anticipazioni bancarie connesse alle operazioni di sconto fatture e/o cambiali. Tale situazione di crisi, infine, si è ulteriormente aggravata a seguito della emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia con il diffondersi del virus Covid-19. Il blocco totale dell’attività di vendita causata dalla crisi del settore del comparto immobiliare in uno all’effetto pandemico e la conseguente totale contrazione della domanda hanno inciso ulteriormente sulla già precaria situazione finanziaria della \_\_\_\_\_, la quale non è più riuscita a far fronte con regolarità ai propri impegni economici non avendo la liquidità necessaria a pagare i debiti; essa, inoltre, è stata costretta a chiedere la cassa integrazione per i propri dipendenti. A tale situazione congiunturale si sono sommate alcune scelte strategiche rivelatesi inadeguate. Le performance antieconomiche registrate hanno avuto un impatto negativo sulla redditività aziendale, dunque, sui flussi di cassa. A ciò si sono aggiunte perdite su crediti di importi rilevanti che hanno comportato ulteriori squilibri finanziari. La società, dunque, non è riuscita a fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli Istituti di credito, nonché dei fornitori, arretrandosi anche nel pagamento*



*dei debiti tributari e previdenziali, raggiungendo un livello di indebitamento di rilevante ammontare rispetto alle dimensioni aziendali. Si rappresenta che il conto economico relativo all'ultimo quadriennio evidenzia valori influenzati da accadimenti determinati da variazioni intervenute nel valore di alcune poste di bilancio quali accantonamenti per svalutazione merci. Se si considera, invece, il trend del valore della produzione, si evince un calo drastico nell'ultimo biennio nella misura di oltre il 50,00% complessivamente (2018– 2019) rispetto al periodo precedente (2014 – 2017) ed un fermo per gli anni 2020-2023, in parte a causa dell'evento pandemico COVID 19”.*

In tal modo, per quanto qui rileva, da un punto di vista contenutistico il piano ha rispetto la previsione di cui all'art. 87, co. 1, lett. b), prima parte, CCII.

Ciò posto la società ha prospettato un concordato liquidatorio con terzo assuntore, con la chiusura della procedura entro 60 giorni attraverso il soddisfacimento in percentuale del debito nei confronti dei creditori chirografari distinti in cinque classi votanti, esponendo di ricavare il fabbisogno concordatario dalle seguenti fonti: (i) flussi endogeni, ossia incassi derivanti da vendita immobili, crediti da incassare, vendita rimanenze, arredi, attrezzi e automezzi, oltre che disponibilità liquide, per un totale di € 2.630.053,99; (ii) risorse “esogene” (nuova finanza esterna) da parte del terzo assuntore per € 1.070.000,00, dopo l'omologazione del piano.

Il piano come integrato e rimodulato ha poi descritto il terzo assuntore, \_\_\_\_\_, che ha sottoscritto la proposta e si è impegnata con accollo liberatorio della debitoria della proponente nei limiti del valore stimato di cui al punto (i) che precede ed il versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi € 1.070.000,00, da pagarsi solo in caso di omologazione ed entro il termine ultimo di 60 giorni dall'omologazione.

A garanzia della proposta ivi si assume essere stati versati dal terzo a cauzione l'importo di € 740.000,00, pari al 20% del complessivo importo offerto.

Sulla base delle risorse indicate, \_\_\_\_\_ ha proposto il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione.
- il pagamento integrale dei debiti ipotecari, eccetto quello della \_\_\_\_\_ ;
- il pagamento integrale dei debiti nei confronti dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.1 (personale dipendente per retribuzioni e TFR);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 (professionisti);



-il pagamento in percentuale nella misura complessiva del 30,25% dei debiti privilegiati degli enti previdenziali ed assistenziali e nella misura complessiva del 26,63% dei debiti erariali, presentando per tale ragione la relazione ex art. 88 CCIL (Transazione fiscale).

- il pagamento percentuale nella misura del 23% dei debiti con privilegio speciale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.

- il pagamento percentuale nella misura del 22,50% dei debiti con privilegio generale previdenziale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato

- il pagamento percentuale nella misura del 22,00% dei debiti con privilegio generale tributario residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.

- il pagamento percentuale nella misura del 21,50% dei debiti di natura chirografaria nei confronti delle banche.

- il pagamento percentuale nella misura del 21,00% dei debiti di natura chirografaria nei confronti dei soli fornitori.

Quanto al contenuto della proposta, essa prevede quindi il soddisfacimento dei creditori in danaro, secondo percentuali differenti tra le diverse classi entro sessanta giorni dall'omologa in via definitiva.

Viene soddisfatta la previsione di cui all'art. 84, co. 4, CCII, stante l'apporto dell'assuntore di finanza esterna per € € 1.070.000,00, idoneo a garantire il soddisfacimento dei chirografari al 20% e ad incrementare l'attivo del 10%.

Ebbene quelle appena riportate sono evidentemente di previsioni legittime, sia sotto il profilo della modalità (pagamento in danaro), sia sotto il profilo della percentuale offerta, sia sotto il profilo della tempistica.

In ogni caso, le proposte concordatarie prevedono per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).

L'art. 85 CCII consente la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. I requisiti che devono caratterizzare i creditori inseriti nella stessa classe sono quelli della cd. Doppia omogeneità: posizione giuridica e interessi economici (art. 2, comma 1, lett. r, CCII).

La suddivisione in classi diventa però un obbligo in talune ipotesi.

In particolare in tutte le tipologie di concordato, l'inserimento in classi separate è obbligatorio per i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento,



per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate (art. 85, comma 2, CCII).

La suddivisione dei creditori in classi qui operata rispetta i criteri di cui agli artt. 85 CCII e 2, lett. r, CCII, della posizione giuridica e degli interessi omogenei.

La proposta di concordato preventivo può altresì prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in modo non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nella specie, la proposta prevede la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati e, in particolare, la soddisfazione non integrale dei debiti verso l'Erario e gli altri Enti.

In conseguenza di tale pagamento parziale dei crediti tributari, la ricorrente ha depositato la Relazione 88 CCII nel quale il Professionista Indipendente così conclude: *“Quindi, in caso di liquidazione giudiziale, dopo aver soddisfatto le spese in prededuzione (stimate pari a euro 99.000,00) con le risorse residue sarebbero soddisfatti i creditori privilegiati al 100%, ad eccezione della società Imi Sud Laminati, la cui soddisfazione sarebbe pari al 70% (inferiore a quella del piano concordatario pari al 87,84%); inoltre, seppur vero che il credito degli istituti di previdenza troverebbe migliore soddisfazione (36,65% invece del 30,25%), di contro però, i crediti erariali e tutti i crediti chirografari non troverebbero alcuna soddisfazione. Sul punto, la scrivente ritiene corretto rilevare che nella proiezione contenuta nel piano, relativamente all'ipotesi di liquidazione giudiziale, non sono state inserite, tra le spese in prededuzione, anche i compensi al curatore, ai legali per le azioni eventualmente promosse, al ctu per la stima degli immobili, così come non è stata considerata la spesa per il pagamento dell'I.M.U. sul complesso immobiliare, da detrarre direttamente dal ricavato della vendita, pari a euro 47.191,84 annui. Quindi, pur non essendo possibile a priori determinare l'ammontare delle ulteriori spese in prededuzione, ma potendo, in questa sede, determinare soltanto l'importo dell'Imu dovuta sul complesso immobiliare, che, nell'ipotesi (abbastanza ottimistica, a parere della scrivente) in cui gli immobili fossero venduti entro 24 mesi, sarebbe pari a euro 94.383,68, le risorse disponibili per il piano di riparto nella liquidazione giudiziale scenderebbero a euro 2.156.670,99. Per effetto, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale la percentuale di soddisfazione dei crediti previdenziali scenderebbe fino al 25,35%, al di sotto di quella concordataria... In conclusione... ai crediti tributari e contributivi è stato assicurato un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.”*

In ragione di quanto sopra esposto, è rispettato anche il vincolo relativamente al trattamento minimo crediti tributari e contributivi privilegiati.



Del pari, risulta soddisfatto anche l'ulteriore vincolo di tipo sostanziale per i crediti tributari e previdenziali, posto dall'art. 88, comma 1, CCII in forza del quale "Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole".

Nella Proposta, i crediti tributari e contributivi chirografari (anche per degrado) sono inseriti nella classe II e sono trattati in misura migliore rispetto agli altri crediti chirografari.

Per quanto riguarda i crediti tributari e contributivi sussiste, però, anche un vincolo di tipo procedimentale.

L'art. 88, comma 1, CCII dispone che *"il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori"*.

Il comma 3 del medesimo articolo 88 CCII dispone che *"Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda"*.

Anche tale vincolo procedimentale risulta rispettato, essendo state depositate le ricevute di consegna della trasmissione del Piano Integrato all'agente della riscossione.

Devono ritenersi esaustive allo stato -e salvi gli ulteriori approfondimenti demandati al commissario giudiziale ex art 105 CCII- le attestazioni della società con riferimento alle possibili azioni risarcitorie (in primis, l'azione di responsabilità verso l'amministratore), recuperatorie o revocatorie da esercitare nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nella prospettiva della società non sarebbero ravvisabili, infatti, atti suscettibili di revocatoria, né condotte illecite in capo all'organo gestorio e di controllo tali da fondare un'azione di responsabilità.

A tal ultimo proposito, con riferimento alle eventuali azioni di responsabilità nei riguardi degli amministratori e dei sindaci, l'attestatore ha evidenziato che preso atto che dal bilancio di esercizio al 31.12.2019 emergevano perdite tali da generare un patrimonio netto negativo, ha depositato, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, domanda di



concordato preventivo, con la volontà di proporre un piano di concordato in continuità aziendale; scelta “obbligata” in ragione della crisi aziendale e non volendo mettere fine all’attività di impresa.

In tal guisa l’attestatore sostiene che l’organo gestorio ha correttamente rilevato la crisi e rispettato la disciplina di cui all’art. 2086 c.c.

Tali elementi, unitamente alla circostanza che la crisi sociale deriverebbe dalla crisi sofferta dall’intero settore, impedirebbe di configurare condotte illecite che possano fondare l’azione di responsabilità.

La conclusione, che pare escludere una prospettiva concreta di esito positivo di rimedio esperibile ai danni dell’amministratore pro tempo della \_\_\_\_\_ allo stato - fatte salve le verifiche più approfondite che potrà compiere sul punto il Commissario Giudiziale - da un lato rende soddisfatto il requisito dell’art. 87, co. 3 CCII e dall’altro pone in secondo piano la circostanza, prontamente dedotto ed articolata dal CG nel suo parere finale, dell’esistenza di beni costituenti l’asse ereditario della predetta che paiono liberi da pregiudizi e vincoli.

D’altra parte si sostiene dall’attestatore l’assenza dell’an anche in ordine ad eventuali azioni risarcitorie nei riguardi dell’organo di controllo della proponente.

Per quanto riguarda invece le azioni revocatorie, la dott.ssa Natale ha attestato, previo esame delle operazioni registrate in contabilità, l’insussistenza dei presupposti.

Se, dunque, alla luce di quanto dedotto, un giudizio positivo può formularsi con riferimento ai profili di ammissibilità come intesi, ad analogo esito può pervenirsi con riguardo al profilo della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali.

La proposta, seppur meramente liquidatoria, assicura, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista indipendente ex art. 88 CCII.

Come visto, ai creditori privilegiati è garantito un pagamento al 100% per i creditori ipotecari, così come per i dipendenti e i professionisti (ad eccezione di IMI Sud per cui è previsto un pagamento all’87,84% in proporzione all’ipoteca trascritta a suo favore) al 30,25% per debiti previdenziali e 26,63% per debiti tributari; il trattamento riservato ai chirografari è del 23% sulla classe 1, del 22,50% per la classe 2, del 22% per la classe 3, del 21,50% per la classe 4, del 21% per la classe 5.

Ad eccezione di quelli erariali e contributivi, tutti i crediti saranno liquidati al 100% secondo il criterio della priorità assoluta, in un termine di 60 giorni dalla data di omologa del concordato.



In ordine ai crediti erariali e contributivi, l'imprenditore ha previsto, a seguito della domanda di transazione fiscale, un pagamento parziale e dilazionato nel rispetto dell'art. 88, comma 1, CCII

La società ha previsto, inoltre, ulteriori classi in cui sono stati apposti i crediti ipotecari, previdenziali e tributari degradati (classe 1, 2 e 3) e quelli chirografari per natura verso le banche e verso i fornitori (classe 4 e 5).

Ebbene, nel caso de quo, appare evidente a tacer d'altro come l'apporto di capitale del terzo difetterebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale, tal che i creditori chirografari nella prospettiva liquidatoria non otterrebbero, con ogni probabilità, alcuna soddisfazione.

D'altro canto, l'impegno del terzo fonda su una cauzione di € 740.000,00 che – conformemente al pare del CG - qui si dispone venga rimessa sul conto della procedura entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Tale somma, over pure il terzo non adempisse all'impegno preso, costituisce un surplus che permane acquisito alla procedura e tale pare poter compensare ogni dubbio sulla modalità di valutazione delle poste attive espresso dal CG.

Neppure può tacersi che il piano/proposta, a fronte dell'alea rappresentata dalla positiva collocazione sul mercato degli immobili della proponente ( sia quanto al corrispettivo che ai tempi della liquidazione) e, ancor di più, dell'alea relativa al recupero dei crediti vantati dalla ricorrente ( già decisamente svalutati).

Del resto, la valutazione qui richiesta non si estende oltre i limiti del riscontro di una palese inagibilità del piano: la programmazione deve palesarsi, in altri termini, inadatta a pervenire agli obiettivi prefissati.

Il Tribunale è, infatti, chiamato a compiere non più una valutazione positiva, ma una valutazione in negativo afferente alla non palese inidoneità della proposta e del piano a regolare la crisi.

Ebbene, i chiarimenti e/o le integrazioni fornite dalla società, come riscontrato anche nel parere del Commissario, consentono - allo stato e salva ogni più approfondita valutazione in sede di rettifica dei crediti (art. 104 CCII), di inventariazione e relazione particolareggiata (art. 105 CCII) e, poi, in sede di omologazione (art. 112, co. 1, lett. f, c.c.i.i.) -di ritenere superate le perplessità originariamente sollevate.

Invero si appalesa decisiva al riguardo la valutazione sulla capacità finanziaria e affidabilità del terzo assunto a far fronte all'impegno previsto nel piano e nella proposta.



In tal senso valgono le considerazioni articolate dal professionista indipendente nella relazione, per cui a seguito dell'analisi dei dati di bilancio del terzo assuntore è emerso che *“la società, in base ai dati di bilancio, mostra una elevata redditività, un soddisfacente equilibrio finanziario, una situazione di liquidità e indipendenza finanziaria nella norma e, quindi, possiede la capacità finanziaria per far fronte agli impegni assunti con il piano e la proposta, per cui si può concludere per l'affidabilità dello stesso.”*

Ultimo aspetto, sempre legato al vaglio di fattibilità giuridica posto nei sensi indicati dall'art. 47, co. 1, lett. a) CCII, riguarda il trasferimento diretto degli assets della proponente successivamente all'adempimento del concordato, senza accesso al mercato.

E' noto al Collegio che parte della giurisprudenza di merito già sotto l'egida della legge fallimentare era giunta a ritenere che il concordato con assunzione non comportasse la sottoposizione della acquisizione del patrimonio del debitore a procedure competitive di cui al 163 bis e/o al 182 l.fall. ispirate alla logica di cui agli artt. 107 ss. l.fall., poiché si reputava che tale effetto di legge fosse escluso concettualmente dalla figura dell'assuntore, non limitandosi questo ad acquistare il patrimonio ad un determinato corrispettivo, ma divenendo il successore e sostituto del debitore liberato, assumendone, quindi, non solo la posizione attiva ma anche quella passiva (condizione che non era equiparabile a quella di nessun acquirente di beni all'interno della legge fallimentare).

Tale conclusione poteva essere condivisa anche in virtù di un ulteriore argomento.

Ed infatti era ed è giusto quanto si sostiene, secondo cui nei casi di concordato con assunzione i contenuti del piano e della proposta necessariamente coincidono con gli impegni dell'assuntore, in particolar modo ove questi espressamente si accollì il debito con efficacia liberatoria del debitore (come appunto in specie). E' il terzo, quindi, che si sostituisce al debitore nel sostenere l'onere concordatario.

Pertanto, ove si ritenesse di indire una procedura competitiva avente ad oggetto distinte ed alternative proposte di assunzione degli obblighi concordatari, effettivamente si darebbe corso all'instaurazione di una gara per l'individuazione di piani e di proposte diversi rispetto a quelli oggetto d'intesa tra l'imprenditore e l'assuntore originario.

Appariva quindi condivisibile la tesi di quanti sostenevano che in tal modo si sarebbe andati al di là del perimetro dell'art. 163 bis l. fall., che si occupava di sondare il mercato con riguardo alla formulazione di mere offerte concorrenti e, comunque, in palese violazione della disciplina di cui all'art. 163 l.fall.



Tal ultima norma regolava appunto il caso della presentazione di proposte concorrenti, laddove non richiedeva l'esperimento di alcuna procedura competitiva ed era poi riservata - ai sensi dell'art. 163, comma 4, l.fall. - a "uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a)".

Le conclusioni che precedono possono essere confermate alla luce della disciplina del codice della crisi.

Nella fattispecie non ricorre una proposta concorrente del terzo ex art. 90 CCII, ma di unica proposta condivisa con la proponente; del pari, neppure si tratta di offerta concorrente del terzo su singoli assets, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, co. 6 bis, CCII e 91 CCII.

Più precisamente, il terzo ha fatto proprio e condiviso il piano/proposta, assumendosi il rischio di sostituirsi al debitore dal lato passivo attraverso il corrispettivo costituito dal relativo patrimonio.

In definitiva, la proposta parrebbe ammissibile nella parte in cui prevede il trasferimento degli assets dell'attivo concordatario al terzo senza alcuna gara competitiva.

Alla luce delle considerazioni suesposte, rimettendo sostanzialmente al voto dei creditori la valutazione sulla convenienza economica del piano, allo stato non emergono elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si evidenzia che i compensi ai professionisti, se corrisposti dalla società, sia all'interno della procedura che al di fuori di essa, devono comunque soggiacere al limite del 75% indicato per la prededucibilità dall'art. 6, comma 1, lett. c), trattandosi comunque di pagamenti da effettuarsi con il patrimonio societario in relazione alla procedura concordataria.

Il Tribunale, dunque, letti gli articoli 47, 104 e 107 del codice della crisi;

### **DICHIARA**

aperta la procedura di concordato preventivo della società

con sede in

### **DELEGA**

quale Giudice delegato per la procedura il dr. Enrico Quaranta;

### **CONFERMA LA NOMINA**

Quale Commissario giudiziale



**FISSA**

- al terzo assuntore il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito sul conto della procedura della somma a cauzione di € 740.000,00
- alla proponente il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in cancelleria della somma di € 40.000,00 , ai sensi dell'art. 47, lett. d, CCII ;
- ai sensi dell'art. 107 CCII, il termine iniziale del 13 febbraio 2025 e finale del 27 febbraio 2025 per l'espressione del voto in ciascuna delle procedure, che dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del primo comma della disposizione citata;
- il termine, ai sensi dell'articolo 47, co. 2 lett. c del codice della crisi, al commissario sino ai dieci giorni successivi decorrenti dalla comunicazione del presente decreto da parte della cancelleria, per la comunicazione dello stesso ai creditori.

Dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45 del codice della crisi.

Manda alla Cancelleria di inserire il presente decreto in tutti i sub della procedura.

Si comunichi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 16.10.24.

Il Presidente

Dott. Enrico Quaranta

